



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 120/13

(R.G. e Proc. Disc. P.A. n. 120/13)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della minore **C.M. (Tessera F.I.S.E. n. 25410/F)**

Premesso che

- con richiesta di emissione di decreto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 15 n. 14 del vecchio Regolamento di Giustizia, depositata in data 16 aprile 2014 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Toscana) con allegata produzione documentale, la minore C.M. è stata rinviata a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia, avente ad oggetto la mancata regolarizzazione dei pagamenti per l'iscrizione al Concorso B2* del 23 febbraio 2013, invocando una presunta (e non provata) causa di forza maggiore (avversità condizioni climatiche) che avrebbe impedito la partecipazione alla gara (cfr. doc. n. 1 atto di incolpazione), gara che in realtà si svolse regolarmente (cfr. doc. 3 n. atto di incolpazione);
- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;



- all'udienza odierna è comparso il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Giorgia Pellerano, il quale ha insistito per le già rassegnate conclusioni, chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e sportiva per giorni 60 (sessanta) e dell'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00). Nessuno è presente per la minore C.M..

Rilevato che

- questo Tribunale ritiene che l'incolpata con il proprio comportamento abbia violato l'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia FISE, in quanto risulta provato (cfr. doc. n. 1) che la stessa non abbia provveduto al pagamento della propria iscrizione in occasione del Concorso B2* del 23 febbraio 2013, avendo addotto una presunta causa di forza maggiore (avverse condizioni climatiche), rivelatasi poi insussistente, come peraltro confermato dallo stesso istruttore della minore in sede di audizione davanti la Procura Federale (cfr. doc. n. 3);

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia e l'articolo 10 dell'allora vigente Statuto della F.I.S.E.;

tenuto conto

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico della minore C.M.;

- che la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione della sospensione giorni 60 (sessanta) e dell'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) e che, per le ragioni sopra esposte e per proprio costante orientamento, questo Tribunale ritiene che tale sanzione vada rimodulata prevedendo una sospensione meno afflittiva (15 giorni) e al contrario un'ammenda più afflittiva (Euro 1.000,00);



applica

- alla minore **C.M.** la sanzione della sospensione di giorni 15 (quindici) nonché dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre all'adempimento dell'obbligo del pagamento del costo dell'iscrizione al concorso B2* del 23 febbraio 2013 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla predetta incolpata, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica